

Regolamento G.L.I.

Art. 1

Costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, estende l'area di competenza del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES.

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI).

Attraverso l'intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione, in un'ottica di piena realizzazione del diritto allo studio.

A tale scopo, la citata Circolare Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà estendendo il campo d'intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali.

Art. 2

Competenze e funzioni

L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.

In particolare:

- costituisce l'interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri Territoriali per l'Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;
- organizza azioni di confronto sui casi;
- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;

- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo;
- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede all'adattamento del Piano Annuale per l'Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 'funzionali'.
- formula proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Art. 3

Convocazione e presidenza

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest'ultimo o suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta:

- **plenaria** (con la partecipazione di tutti i componenti: il Dirigente scolastico, o un suo delegato; le quattro funzioni strumentali; i docenti referenti per i BES e DSA; i docenti che annualmente aderiranno al GLI; psicologa scolastica; un assistente amministrativo; un rappresentante dei genitori),
- **ristretta** (con la presenza degli insegnanti ed eventuale personale specializzato)
- **dedicata** (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno): in quest'ultimo caso il GLI è detto GLH operativo.

Si può altresì riunire per articolazioni funzionali.

Il G.L.I. **in seduta plenaria** si riunirà 2 volte l'anno approssimativamente nei mesi di ottobre/novembre (per la ratifica dell'assegnazione delle risorse), e aprile/maggio (verifica e monitoraggio PAI, pianificazione delle attività d'inclusione dell'anno scolastico successivo e richiesta delle risorse).

Il G.L.I. **in seduta ristretta** si riunirà più volte l'anno ("incontri monodisciplinari") per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e bisogni d'inclusione per:

- definire le linee educative e didattiche condivise;
- formulare i progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti;
- formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle attività di sostegno;
- pianificare i laboratori; - verificare in itinere e a conclusione il lavoro svolto;

- redigere di bozza di documentazione per USP ed Enti locali.

Il G.L.I. **in seduta dedicata** (GLHO) si riunirà qualora se ne verificasse la necessità.

L'ordine del giorno determinerà la composizione della riunione del G.L.I. d'Istituto.

Art.4

Compenso

La partecipazione dei docenti dovrà essere incentivata sulla base delle decisioni concordate in sede di contrattazione integrativa di istituto.